

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● CONTENUTI DELLA LEGGE 129 DEL 13 AGOSTO 2010

# Novità sui sottoprodotti a destinazione energetica

I sottoprodotti agricoli potranno essere usati anche fuori del luogo di produzione oppure ceduti a terzi, nonché comprendere sfalci e potature del verde

di **Marino Berton**

**D**urante il periodo estivo il Parlamento ha convertito nella legge 129 del 13 agosto 2010 il decreto legge n. 105, che porta la data dell'8 luglio 2010 e che ha subito, in sede di conversione, alcune modifiche.

Il provvedimento dispone misure urgenti in materia di energia. Tra i diversi contenuti, segnaliamo in particolare: l'estensione della definizione di sottoprodotti ad alcune tipologie di materiali che possono anche essere destinati alla produzione di energia.

## Differenza tra rifiuto e sottoprodotto

La modifica all'art. 185 del Testo Unico ambientale (dlgs 152/2006 e successive modifiche) assume una notevole importanza perché i suoi effetti porteranno conseguenze anche per i materiali destinati alla produzione di biogas, energia elettrica o termica.

Per cogliere gli esiti di questa novità legislativa è utile precisare la differenza tra rifiuto e sottoprodotto. La direttiva 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti classifica come **rifiuto**



I sottoprodotti che derivano ad esempio da sfalci del verde urbano potranno essere sfruttati in un impianto di biogas aziendale. Foto: Archivio Aiel

«qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi».

Il **sottoprodotto** invece si distingue dal rifiuto se soddisfa determinate condizioni. Deve essere certo che:

- la sostanza sarà ulteriormente utilizzata;
- la sostanza o l'oggetto possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'utilizzo soddisfi tutti i requisiti pertinenti riguardanti la protezione della salute e dell'ambiente.

Osservando il problema dal punto di vista degli operatori del settore delle agroenergie è inoltre necessario considerare una premessa: il problema della definizione di rifiuto o sottoprodotto per le matrici utilizzate a scopo energetico è da sempre una spina nel fianco, che ha determinato talvolta contenziosi e sanzioni.

In assenza di una indicazione precisa in materia, alcune Regioni hanno emanato provvedimenti che hanno dato luogo a interpretazioni differenti.

Il tema è delicato e richiede regole precise e chiare.

## Il nocciolo del problema

L'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può utilizzare rifiuti, salvo si tratti di un impianto che sia stato specificatamente autorizzato a questo scopo (ad esempio impianto che utilizza il biogas da discarica o termovalorizzatore alimentato a rifiuti solidi urbani).

Il Testo Unico ambientale già prevede chiaramente come il biogas (parte quinta, allegato X, parte II, sezione 6) «deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti...».

Anche le regole e la documentazione che sovrintendono al trasporto sono decisamente diverse. Nel caso dei rifiuti la normativa vigente è giustamente molto severa, richiede un formulario di identificazione e procedure stringenti; per i sottoprodotti è sufficiente un documento di trasporto.

Se un impianto a biogas di un allevatore autorizzato all'impiego di effluenti zootecnici o colture vegetali dedicate fosse alimentato anche in piccola parte da materiali classificati come rifiuti, oltre a mettere fuorilegge l'impianto, lo stesso

**APPROFONDIMENTO**

**Tariffa 0,28:  
presto i conguagli**

Con la legge 129 del 13 agosto 2010 il Parlamento ha approvato un importante chiarimento in merito all'applicazione della tariffa omnicomprensiva per gli impianti della potenza non superiore a 1 MW. Per questa tipologia di impianti alimentati a biogas, biomasse, oli vegetali puri tracciabili è prevista, come è noto, una tariffa omnicomprensiva pari a 0,28 euro/kWh immesso in rete. L'articolo 1-ter della legge 129/2010 prevede che questa possa essere applicata a partire dalla data dell'entrata in esercizio dell'impianto stesso, purché successiva al 31 dicembre 2007.

Gli effetti pratici sono che il gestore dei servizi energetici (Gse) potrà erogare i conguagli dei periodi precedenti per gli impianti che, entrati in esercizio a partire dal 2008, hanno percepito una tariffa omnicomprensiva inferiore e solo dopo il 15 agosto 2009, per effetto della legge 99/2009, hanno iniziato a percepire 0,28 euro/kWh.

A solo titolo esemplificativo possiamo fare riferimento a un impianto a biogas entrato in esercizio commerciale il 10 gennaio 2009. Per l'energia elettrica immessa in rete da questa data fino al 14 agosto il titolare dell'impianto ha percepito una tariffa omnicomprensiva di 0,22 euro/kWh. Dal 15 agosto 2009 ha iniziato a percepire la tariffa di 0,28 euro/kWh. Questa interpretazione autentica, contenuta nella legge 129/2010, dà il diritto, in questo caso, al conguaglio di 0,06 euro/kWh prodotto e immesso in rete tra il 10 gennaio e il 14 agosto 2009. •

digestato non potrebbe essere destinato all'utilizzo agronomico.

In precedenza l'art. 185 della legge 152/2006 definiva come sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti esclusivamente da attività agricole e utilizzati nelle stesse attività o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas. Tra i materiali fecali potremmo classificare ad esempio letame bovino e gli effluenti zootecnici; tra quelli vegetali sono certamente inclusi i sottoprodotti di altre produzioni agricole come ad esempio paglia, stocchi, tutoli, potature di colture arboree, ecc.

**Novità normative per i sottoprodotti**

| Tipologia (per produrre energia elettrica, termica o biogas)                   | Provenienza  | Utilizzo  | Luogo di utilizzo  |
|--|--|---|--|
| Materiali fecali (ad esempio, tutti gli effluenti zootecnici solidi o liquidi) | Da attività agricole   | Sottoprodotti utilizzati in impianti aziendali o interaziendali oppure ceduti a terzi e dagli stessi utilizzati | All'interno dell'azienda agricola oppure fuori dal luogo di produzione dei sottoprodotti |
| Materiali vegetali   | Da attività agricole   |   |  |
| Sfalci e potature  | Da attività agricole oppure da manutenzione verde pubblico o privato |   |  |

Elaborazione Aiel da combinato disposto art. 185 dlgs 152/2006; art. 2, comma 22 dlgs 4/2008; legge 129/2010 conversione in legge del dl 105/2010, art. 1, comma 3.



Gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2008 al 14 agosto 2009 riceveranno un conguaglio pari alla differenza tra la tariffa omnicomprensiva 0,28 euro/kWh e la tariffa percepita fino al 14 agosto 2009 di 0,22 euro/kWh.

Foto: Archivio Aiel

Il beneficio della definizione di sottoprodotti, prima di questa modifica, era quindi limitato alla provenienza dei materiali e al loro uso nella stessa azienda agricola, con l'unica eccezione della interaziendalità, cioè l'uso dei medesimi sottoprodotti tra più aziende tra esse collegate.

**La nuova definizione di sottoprodotto**

Per effetto di quest'ultima modifica, l'art. 185, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale) nella sua nuova stesura recita così: «Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1, dell'art. 183: materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas... omissis». Si aprono quindi nuovi scenari su provenienza, luogo di utilizzo e possibilità di cessione a terzi di sottoprodotti fecali e vegetali.

**Sfalci e potature**

La definizione di sottoprodotti viene allargata a sfalci e potature provenienti da manutenzione del verde pubblico e privato, cioè materiale erbaceo e legnoso raccolto nel corso delle operazioni di manutenzione di parchi e giardini, pubblici o privati. Una provenienza, quindi, che va oltre quella agricola.

Il secondo si riferisce alla possibilità di utilizzo di tutti i materiali considerati, anche al di fuori del luogo di produzione. Ad esempio sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del parco pubblico possono essere utilizzati per produrre energia presso un impianto consortile o cooperativo.

**Effluenti zootecnici venduti a terzi**

Viene introdotta la possibilità di mantenere la classificazione di sottoprodotto ai materiali sopra indicati anche quando sono ceduti a terzi.

La norma di legge non dà indicazioni circa l'uso che il soggetto terzo dovrà fare di questi materiali. Potrebbe avere sia

una destinazione energetica sia un'altra finalità. Il sottoprodotto però, per essere considerato tale, deve rispettare precisi requisiti [art. 183, lettera p), legge 152/2006 e successive modifiche], tra i quali: «il loro impiego deve essere certo sin dalla fase della produzione...».

In pratica l'impresa che svolge l'attività di manutenzione di parchi e giardini può vendere sfalci e potature a un impianto alimentato a biomasse e che produce energia; l'importante è che tra le due imprese venga stipulato un contratto di fornitura dei materiali prima che sfalci e potature siano prodotti, in modo che la loro destinazione sia certa fin dalla loro produzione.

Ma per restare sul tema della cessione a terzi dei materiali fecali e vegetali, questa modifica di legge dà la possibilità all'allevamento X di vendere gli effluenti zootecnici all'impianto a biogas Y. In questo caso i reflui zootecnici mantengono il requisito di sottoprodotto e per il loro trasporto è sufficiente utilizzare un semplice Ddt (Documento di trasporto). Fondamentale è che tra i due soggetti sia in atto un contratto di fornitura dell'effluente zootecnico e che il materiale venga regolarmente fatturato. Anche il digestato prodotto in toto o in parte con effluenti zootecnici di terzi manterrà integra la possibilità per il suo utilizzo agronomico, perché ottenuto da sottoprodotti e non da rifiuti.

Naturalmente sono fatte salve tutte le norme e gli obblighi conseguenti all'applicazione della direttiva nitrati.

È da auspicare, quindi, che sulla base di questo ulteriore passaggio legislativo nazionale, le Regioni adeguino rapidamente le proprie disposizioni in proposito.

Naturalmente, tutte queste tipologie di biomasse devono comunque rispondere alle caratteristiche e alle relative condizioni di utilizzo già previste dalla legislazione vigente (parte quinta, allegato X, parte II, sezione 6 del dlgs 152/2006 e successive modifiche, e per le biomasse combustibili parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4 dello stesso decreto).

**Marino Berton**

*Presidente Aiel*

*Associazione italiana energie agroforestali*



Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivete a:  
**redazione@informatoreagrario.it**